PROCEDURA WHISTLEBLOWING

REVISIONI						
REV.	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
DATA	07.07.2023	09.08.2023	16.12.2023			
APPROVAZIONE	AD	CDA	AD			

INDICE

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4
2 RIFERIMENTI 4
3 DEFINIZIONI 4
4 RESPONSABILITÀ E DESCRIZIONE 6
5 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE 6
6 OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 7
7 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA 7
8 ACCERTAMENTO: FASE PRELIMINARE E ISTRUTTORIA 9
9 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 10
10 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE 11
11 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA 11
12 TUTELA DEL SEGNALANTE 12
13 SANZIONI DISCIPLINARI ED ALTRI PROVVEDIMENTI 13
14 TUTELA DELLA PRIVACY 14

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha l'obiettivo di definire le regole per il ricevimento e gestione di un canale sicuro di segnalazione, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi inerenti alla riservatezza dell'identità del Segnalante.

Il presente documento specifica le modalità operative adottate dal Gruppo EMAK per tutelare i lavoratori dipendenti, i professionisti, i collaboratori e i tirocinanti che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro, invogliando il singolo segnalatore, cosiddetto Whistleblower/Segnalante, ad attivarsi per denunciare al gestore della segnalazioni, cosiddetto Whistleblowing Manager, all'ANAC ovvero ad altre autorità, eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

Il campo di applicazione si estende a tutte le funzioni e attività del Gruppo EMAK e nello specifico alle seguenti società:

EMAK S.p.A

COMET S.p.A

TECOMEC S.r.l.

LAVORWASH S.p.A

PTC S.r.l.

SABART S.r.l.

2 RIFERIMENTI

La presente procedura fa riferimento a:

- D. Lgs.n. 24/ 2023;
- D.Lgs. n. 231/2001;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da EMAK;
- Direttiva UE/2019/1937;
- Codice Etico;
- Guida operativa di Confindustria per gli Enti privati "Nuova Disciplina Whistleblowing" del mese di ottobre 2023;
- Regolamento Europeo 2016/679.
- Linee Guida ANAC pubblicate il 14.07.2023.

3 DEFINIZIONI

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE: ANAC

CANALE DI SEGNALAZIONE: mezzo attraverso il quale è possibile inoltrare le segnalazioni

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO: segnalazione inoltrata all'organo deputato dal Gruppo EMAK alla gestione delle segnalazioni.

CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO: segnalazione inoltrata ad ente esterno rispetto al Gruppo EMAK come ANAC.

CONTROLLANTE: Emak S.p.A Bagnolo in Piano (RE), via E. Fermi 4.

GRUPPO EMAK: si intende Emak S.p.A., Comet S.p.A., Tecomec S.r.l., Sabart S.r.l., Lavorwash S.p.A. e PTC S.r.l.

ODV: Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 D.lgs 231/01.

WHISTLEBLOWER MANAGER: Il gestore delle segnalazioni.

WHISTLEBLOWER: il soggetto Segnalante.

PERSONALE DEL GRUPPO EMAK: dirigenti, amministratori, management e dipendenti del Gruppo EMAK.

SEGNALANTE/I: Personale in forza presso una delle società del Gruppo Emak, Stakeholder e altri soggetti terzi, testimoni di un illecito o di una irregolarità riferibile al Personale in forza presso la propria società appartenente al Gruppo Emak S.p.A.

SEGNALAZIONE/I: qualsiasi comunicazione ricevuta dalle società del Gruppo EMAK afferente il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi ed avente ad oggetto comportamenti riferibili a Personale in forza presso la rispettiva società di appartenenza del Gruppo EMAK, posti in essere in violazione del Codice Etico, di leggi, regolamenti, provvedimenti delle Autorità, normative interne, Modello 231, fatti di corruzione (attiva e passiva), fatti o comportamenti contrari (o in contrasto) con i diritti umani di singoli individui o di comunità e riconducibili alle seguenti categorie: impatti socio economici, salute e sicurezza e violazione dei diritti dei lavoratori oppure qualsiasi comunicazione riferita a comportamenti comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine alla società del Gruppo EMAK.

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING: regole dettate dalle società del Gruppo EMAK per gestire le segnalazioni garantendo l'anonimato del Segnalante ed evitando che subisca azioni ritorsive o discriminatorie.

SEGNALAZIONE ANONIMA: segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicite, né siano individuabili in maniera univoca.

SEGNALAZIONE CIRCOSTANZIATA: segnalazione in cui la narrazione di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito illecito è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire in concreto, sulla base degli strumenti d'indagine a disposizione, ai competenti organi aziendali di verificare la fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati.

SEGNALAZIONE CON AZIONI: segnalazione cui consegue un'azione di miglioramento del sistema di controllo interno o una sanzione disciplinare.

SEGNALAZIONE FONDATA: segnalazione che corrisponde allo stato di fatto rilevato dalle verifiche svolte.

SEGNALAZIONE ILLECITA: segnalazione che dagli esiti della fase istruttoria si rilevi non fondata sulla base di elementi oggettivi e rispetto alla quale si ritiene che sia stata fatta in malafede o con grave negligenza.

SEGNALAZIONE NON CIRCOSTANZIATA: segnalazione che non contiene un dettaglio sufficiente a consentire la verifica della fondatezza o meno dei fatti segnalati.

SEGNALAZIONE NON FONDATA: segnalazione che non corrisponde allo stato di fatto rilevato dalle verifiche svolte.

SEGNALAZIONE NON INERENTE: segnalazione non avente ad oggetto fatti che rientrano nell'ambito di violazione del Codice Etico, di leggi, regolamenti, provvedimenti delle Autorità, normative interne, Modello 231 adottato da ogni Società del Gruppo EMAK, fatti di corruzione (attiva e passiva), fatti o comportamenti contrari (o in contrasto) ai diritti umani di singoli individui o di comunità e riconducibili alle seguenti categorie: impatti socio economici, salute e sicurezza

e violazione dei diritti dei lavoratori oppure qualsiasi comunicazione che non arrechi danno o pregiudizio, anche solo d'immagine alle società del Gruppo EMAK.

SEGNALAZIONE RISERVATA: segnalazione nella quale il Segnalante comunica al Whistleblowing Manager il proprio nome e cognome, nonché il numero di telefono e l'indirizzo e-mail.

SEGNALAZIONE SENZA AZIONI: segnalazione cui non consegue un'azione di miglioramento del sistema di controllo interno o una sanzione disciplinare.

SEGNALAZIONE SUPERATA: segnalazione relativa a fatti già in precedenza noti e compiutamente accertati, che non aggiunge o consente di aggiungere elementi o aspetti ulteriori rispetto a quanto già conosciuto.

4 RESPONSABILITÀ E DESCRIZIONE

Le attività legate alla gestione del processo di Whistleblowing coinvolgono diversi elementi aziendali, tra cui i vari Responsabili Aziendali, il Direttore del Personale e il Consiglio d'Amministrazione, ognuno con specifiche responsabilità e mansioni.

La segnalazione da parte del Whistleblower non può avere ad oggetto contestazioni o rivendicazioni di carattere personale, deve essere basata su buona fede e ragionevoli convinzioni e deve consistere in elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il destinatario della segnalazione per ogni società del Gruppo EMAK è Whistleblowing Manager rappresentato dall'Organo di Vigilanza di EMAK S.p.A. (di seguito "**ODV**" e/o Whistleblowing Manager) composto dall'avv. Sara Mandelli (Presidente) e la dott.ssa Marianna Grazioli (membro interno).

5 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Ogni società del Gruppo EMAK si impegna a rimuovere i possibili fattori che possono disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali dubbi e incertezze riguardo:

- le modalità procedurali da seguire;
- i timori di ritorsioni o discriminazioni da parte dei superiori gerarchici.
- l'eventuale rivelazione di segreti di ufficio, professionali o industriali.

Inoltre, l'Ente si prefigge l'obiettivo di tutelare il Segnalante e il segnalato garantendo:

- la riservatezza dei dati personali, salve espresse previsioni di legge;
- la protezione da qualsiasi azione discriminatoria e/o ritorsiva, quali ad esempio il demansionamento, il mobbing e il licenziamento;
- che nessun procedimento disciplinare si possa basare esclusivamente sulla mera segnalazione.

6 OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Tra gli eventi meritevoli di segnalazione rientrano informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno di ogni società del Gruppo EMAK A tal fine sono da considerarsi rilevanti:

- fatti che possono integrare reati, illeciti, irregolarità (a titolo esemplificativo violazioni delle regole poste, ad esempio, in tema di servizi, prodotti, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell'ambiente, dalla gestione dei rifiuti alle sostanze chimiche e tutela della privacy);
- comportamenti a danno dell'interesse pubblico e di ogni società appartenente al Gruppo EMAK;
- azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alle società del Gruppo EMAK;
- azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- azioni poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni o procedure interne all'organizzazione sanzionabili in via disciplinare, come il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 (in seguito solo "MOG") adottato da ogni Società del Gruppo EMAK ed il Codice Etico.

La segnalazione, affinché sia utile e consenta di procedere alle appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza, deve contenere:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati, se conosciute;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività), se conosciuti;
- indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

7 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le società del Gruppo EMAK mettono a disposizione più canali di trasmissione:

a. **Piattaforma informatica** accessibile dal sito internet di EMAK S.p.A (**www.emakgroup.it / www.emakgroup.com**)**.** Tale canale è da considerarsi preferenziale in quanto maggiormente idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del Segnalante e misure adeguate di sicurezza e segretezza delle informazioni;
b. **Posta ordinaria** da indirizzare al Whistleblowing Manager rispettivamente agli indirizzi delle sedi della società di appartenenza nell'ambito del Gruppo EMAK.
c. **Incontro verbale** su richiesta del Segnalante al Whistleblowing Manager.

7.1 Accesso alla digital room dal sito www.emak.it

Le segnalazioni possono essere effettuate, accedendo alla **digital room @Whistleblowing di EMAK S.p.A.,** implementata da BDO Italia S.p.A. (C.F. e P.IVA 07722780967) con sede in Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano. L'accesso potrà essere effettuato attraverso il sito **www.emakgroup.it** / **www.emakgroup.com**.

All'interno della piattaforma di Gruppo, il Segnalante dovrà procedere alla segnalazione accedendo, nella prima pagina, alla propria azienda di appartenenza identificate all'interno di una scheda con logo e denominazione.

Una volta entrato nella scheda identificativa della propria società, il Segnalante sarà libero di decidere tra due tipologie di segnalazioni:

- Una **segnalazione totalmente anonima**, in cui non verrà richiesto alcun dato personale al Segnalante, né alcuna informazione che permetta di risalire alla sua identità;
- Una **segnalazione, c.d. riservata**, nella quale il Segnalante dovrà comunicare il proprio nome e cognome, nonché il numero di telefono e l'indirizzo e-mail.

La piattaforma permetterà di accedere alle *digital room* della società di appartenenza, ove sarà possibile effettuare la segnalazione con la libertà per il Segnalante di procedere secondo due modalità alternative:

- **In modalità scritta**, attraverso la compilazione dei campi ivi indicati e la redazione di un messaggio, contente la segnalazione, all'interno di una finestra di dialogo personale;
- **In modalità orale**, attraverso la registrazione di un messaggio vocale con una tecnologia in grado di "camuffare" i suoni, così da garantire la non riconoscibilità della voce del Segnalante.

Il Segnalante ha la possibilità di allegare alla propria Segnalazione documentazione attestante i fatti oggetto di segnalazione.

Una volta inserito il testo o il vocale, sarà rilasciato al Segnalante un **codice**, **non riproducibile, identificativo della singola segnalazione.**

Il Segnalante ha l'obbligo di conservare il codice identificativo al fine di poter consultare lo stato di avanzamento della procedura di segnalazione.

L'eventuale perdita del codice identificativo renderà definitivamente impossibile al Segnalante l'accesso al portale. Il codice identificativo è univoco, pertanto la piattaforma non può generare un duplicato.

7.2 Posta ordinaria

Alternativamente all'utilizzo della piattaforma, il Segnalante potrà redigere la propria segnalazione in forma scritta su supporto cartaceo ed inoltrarla tramite posta ordinaria da spedire alla propria società di appartenenza rispettivamente al seguente indirizzo:

per EMAK S.p.A Bagnolo in Piano (RE), via E. Fermi 4;

per TECOMEC S.r.l. all'indirizzo di Reggio Emilia, via Starda della Mirandola,11;

per COMET S.p.A all'indirizzo di Reggio Emilia, via Guido D'Orso, 4;

per SABART S.r.l. all'indirizzo di Reggio Emilia, via F. Zoboli, 18;

per LAVORWASH S.p.A all'indirizzo di Pegognaga (MN), via Kennedy, 12.

per PTC S.r.l. all'indirizzo di Rubiera (RE), via Mantegna, 4.

In questi casi il Segnalante dovrà:

a) Creare una prima busta contenente un foglio con riportati i propri dati identificativi e la fotocopia del documento di identità;
b) Creare una seconda busta contenente la segnalazione su supporto cartaceo.
c) Entrambe le buste dovranno essere poi inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA WHISTLEBLOWING MANAGER".

Il Segnalante, che voglia mantenere l'anonimato, **deve chiarire all'interno del documento su cui viene scritta la segnalazione la propria volontà di mantenere riservata la propria identità** e di beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni. In questa ipotesi, il Segnalante non potrebbe ricevere aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento dell'istruttoria avviata in seguito alla ricezione della segnalazione.

In assenza tale dichiarazione la segnalazione potrebbe essere trattata come c.d. riservata, come indicata nell'art. 7.1.

Laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente, è dovere del ricevente trasmettere, immediatamente e comunque non oltre sette giorni dal suo ricevimento, al Whistleblowing Manager la segnalazione di whistleblowing, dando contestuale notizia alla persona Segnalante.

7.3 Richiesta di incontro

Alternativamente all'utilizzo della piattaforma, il Segnalante potrà scegliere di procedere alla segnalazione in forma orale, richiedendo al Whistleblowing Manager - tramite posta ordinaria oppure indirizzo odv.emak@legalmail.it – un incontro formale. Durante l'incontro, che sarà fissato entro un termine ragionevole, il Segnalante potrà riportare la propria segnalazione.

Il Whistleblowing Manager concluso l'incontro, previo consenso del Segnalante, redigerà apposito verbale e il Segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

Il Whistleblowing Manager concorderà con il Segnalante i successivi incontri, nell'ambito dei quali saranno forniti gli aggiornamenti circa l'evoluzione del processo di gestione della Segnalazione e/o richieste le necessarie integrazioni.

8 ACCERTAMENTO: FASE PRELIMINARE E ISTRUTTORIA

Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della segnalazione, il Whistleblowing Manager rilascerà al Segnalante un avviso di ricevimento, fatta salva l'ipotesi di segnalazione totalmente anonima ricevuta a mezzo posta ordinaria.

A decorrere dal predetto rilascio, il Whistleblowing Manager darà diligente seguito, nelle modalità previste dal canale di trasmissione prescelto, alle segnalazioni ricevute e manterrà costanti interlocuzioni, nel corso delle quali potrà, in ragione della modalità utilizzata per la segnalazione, chiedere integrazioni al Segnalante ed aggiornarlo sullo stato del procedimento.

Nel caso di accesso alla piattaforma, il Segnalante per ottenere aggiornamenti e/o interloquire con il Whistleblowing Manager ha l'obbligo di accedere al portale, inserendo il codice identificativo della segnalazione e compilando il campo denominato "messaggistica".

A seguito della ricezione della Segnalazione ed al fine di distinguere la segnalazione dalla mera lamentela personale, il Whistleblowing Manager effettua **un primo screening di ammissibilità** della segnalazione, con un'indagine approfondita, se ritenuta necessaria, sugli eventi descritti al fine di appurarne la fondatezza.

A seguito dello screening il Whistleblowing Manager, dandone successiva comunicazione al Segnalante, può:

a. **avviare la relativa istruttoria** qualora la segnalazione abbia contenuto preciso, circostanziato e verificabile, e faccia riferimento a fatti rilevanti. In questo caso si potrà avvalere, in base alla natura della segnalazione, della Direzione HR, Direzione Amministrativa e di ogni altra funzione aziendale che possa offrire supporto nella valutazione della segnalazione;
b. **archiviare la segnalazione** qualora abbia contenuto non circostanziato e/o non verificabile e il Segnalante non fosse raggiungibile per fornire le necessarie integrazioni;
c. **provvedere alla trasmissione alla funzione competente** della Società per la gestione della tematica, qualora la segnalazione abbia ad oggetto fatti che - seppur riguardanti una società del Gruppo EMAK - non rientrano nell'ambito di applicazione del presente documento (c.d. "*segnalazioni non inerenti*", quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, reclami di natura commerciale, proposte commerciali, attività di marketing);
d. **astenersi dall'avviare l'istruttoria**, qualora sui fatti segnalati siano già in corso procedimenti avviati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria;
e. **archiviare la segnalazione,** qualora la segnalazione sia relativa a fatti già noti e compiutamente accertati, a cui la nuova segnalazione non abbia aggiunto elementi nuovi rispetto a quelli già in possesso o a quanto già conosciuto (*c.d. segnalazioni superate*).

9 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine per la conclusione del procedimento è **fissato in 3 (tre) mesi naturali e consecutivi**, dalla data in cui il Segnalante otterrà l'avviso di ricevimento rilasciato dal Whistleblowing Manager.

Il Whistleblowing Manager a conclusione degli accertamenti, nei termini di cui sopra, informa il Segnalante dell'esito degli stessi.

Il Whistleblowing Manager provvede, all'esito del procedimento, a redigere un report finale ed alla sua corretta archiviazione, all'interno della piattaforma digitale, cui potrà accedere solo il Whistleblowing Manager.

Il Whistleblowing Manager, all'esito dell'istruttoria, può:

a. qualora il contenuto della segnalazione dovesse essere confermato, demandare, nel rispetto dei poteri conferiti, la definizione degli eventuali provvedimenti alle funzioni competenti per tematica.
b. qualora nel corso dell'accertamento dovessero emergere aree di debolezza e/o punti di miglioramento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, richiedere l'attuazione delle necessarie azioni di miglioramento, rivolgendosi alla funzione competenti in materia.

Il Whistleblowing Manager procede alla chiusura della Segnalazione classificandola come "Fondata" o "Non fondata" e "Senza azioni" o "Con azioni". In quest'ultimo caso esse potranno essere sia azioni di miglioramento dei processi e delle procedure interne sia azioni di altra natura, come, a titolo di esempio, la denuncia alle autorità giudiziarie.

Whistleblowing Manager procede quindi ad attivare i flussi di comunicazione, tra gli Organi di Amministrazione e Controllo e gli altri soggetti del sistema di controllo interno, ivi compresi, nell'ambito della Controllante, Comitato Controllo Interno e Rischi ed il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili.

10 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non **oltre 5 (cinque) anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Se la segnalazione viene eseguita mediante incontro diretto con il Whistleblowing Manager, il verbale dettagliato ed ogni altra documentazione dell'incontro sarà conservato con modalità atte a garantire un elevato grado di riservatezza e segretezza.

Tuttavia, qualora la segnalazione non dovesse superare il primo screening di ammissibilità (quando per es. trattasi di lamentela personale) allora i dati eventualmente forniti saranno conservati per il periodo strettamente necessario e comunque **non oltre 3 (tre) mesi dall'acquisizione**.

11 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

11.1 Segnalazione diretta all'ANAC

Il canale di segnalazione esterna è gestito **dall'Autorità Nazionale Anticorruzione** (in seguito solo "**ANAC**").

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna qualora ritenga sussistano le seguenti condizioni:

a) Il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
b) Il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsioni;
c) Il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

La segnalazione esterna può essere a scelta del Segnalante eseguita in forma scritta, mediante accesso ad una piattaforma informatica istituita dall'ANAC, oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale istituiti dall'ANAC, oppure tramite un incontro fissato in un termine ragionevole.

Mediante l'accesso al sito https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/ sarà possibile conoscere i dati di contatto, quali il numero di telefono, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata, nonché le istruzioni sulle modalità di segnalazione adottati.

Il canale di segnalazione esterna istituito dall'ANAC garantisce la riservatezza, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e delle persona menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Anche l'ANAC dovrà:

- Rilasciare al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dal data del suo ricevimento, salvo esplicita indicazione contraria del Segnalante;

- Mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere, ove necessario, integrazioni;
- Dare diligente seguito alla segnalazione ricevuta;
- Svolgere l'istruttoria necessaria all'accertamento della segnalazione;
- Dare riscontro al Segnalante entro tre mesi o, se ricorrano giustificate o motivate ragioni, sei mesi dalla data di rilascio dell'avviso di ricevimento o in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- Comunicare al Segnalante l'esito finale della segnalazione che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle Autorità competenti o in una raccomandazione o sanzione amministrativa. L'ANAC potrà non dare seguito alle segnalazioni considerate di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

Le segnalazioni, aventi ad oggetto informazioni che non rientrano nella competenza dell'ANAC sono inviate da quest'ultima alla competente Autorità amministrativa e giudiziaria con successiva segnalazione di invio al Segnalante.

11.2 Divulgazione Pubblica

La divulgazione pubblica **ha carattere residuale** rispetto ai canali di segnalazione trattati nei precedenti art. 7 e 11.
In particolare, il Segnalante potrà ricorrere alla divulgazione pubblica, tramite mezzi di stampa, mass media o i social network, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a. Il Segnalante ha previamente eseguito una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini (sette giorni per il rilascio dell'attestazione di ricezione e tre mesi per la definizione del processo di gestione della segnalazione) in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
b. Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c. Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto oppure vi sia fondato motivo di ritenere che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

12 TUTELA DEL SEGNALANTE

Le società del Gruppo EMAK garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante sin dalla fase di ricezione della segnalazione, nel rispetto delle previsioni di legge.
Per le segnalazioni trasmesse mediante la piattaforma informatica, la riservatezza dell'identità del Segnalante è tutelata con le seguenti modalità:

a. la piattaforma è rilasciata da un soggetto specializzato ed indipendente rispetto ad ogni società appartenente al Gruppo EMAK, adeguatamente certificato e nominato Responsabile Esterno del Trattamento dei dati ex art 28 Reg. UE 20916/679;

b. la piattaforma adotta la politica "no-log", non rileva, cioè, in alcun modo, diretto o indiretto, informazioni sulle modalità di connessione, garantendo così il completo anonimato nell'accesso. Inoltre, i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso alla piattaforma, cosiddetto indirizzo IP, anche nel caso in cui l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale;
c. la piattaforma garantisce elevati standard di sicurezza, impiegando algoritmi di cifratura e altri metodi di protezione da accessi non autorizzati;
d. L'archiviazione dei dati nella ripartizione logica del data base è direttamente sottoposta a criptografia mediante algoritmi di cifratura;
e. il Segnalante, se lo ritiene, può indicare il proprio nominativo all'interno della sua Segnalazione o decidere di rimanere anonimo.

Per le segnalazioni trasmesse attraverso i canali di posta cartacea, la riservatezza della identità del Segnalante, così come il contenuto della segnalazione, è tutelata in quanto la corrispondenza cartacea indirizzata al Whistleblowing Manager/ODV viene consegnata chiusa al destinatario.

Il Gruppo EMAK assicura che le informazioni raccolte, relative alla segnalazione, rimangano riservate, fatta eccezione per i casi in cui:

- il Segnalante esprima il proprio consenso alla divulgazione (trattamento) dei propri dati personali;
- la divulgazione fosse richiesta dalla normativa (ad esempio, se sia necessario coinvolgere le Autorità);
- la divulgazione fosse finalizzata alla salvaguardia della salute o della sicurezza delle persone;
- la divulgazione risulti indispensabile alla difesa, in sede di audizione del segnalato, ai fini della presentazione di memorie difensive (l'indispensabilità deve essere motivata e dimostrata);
- sia configurabile, in capo al Segnalante, una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza delle informazioni di cui sopra.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di soggetti che abbiano con questo collaborato, oppure di qualsiasi informazione da cui sia possibile dedurre tali identità, è considerata una violazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nel rispetto della legge e del proprio Codice Etico, le società del Gruppo EMAK S.p.A. **vietano e sanzionano ogni forma di ritorsione o di discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione** (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati), a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno. Nello specifico qualora il Segnalante sia un dipendente di una delle società del Gruppo EMAK, lo stesso non potrà, per ragione della segnalazione, essere licenziato, né subire alcun mutamento di mansione, o essere sospeso, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro.

13 SANZIONI DISCIPLINARI ED ALTRI PROVVEDIMENTI

Ogni società del Gruppo EMAK prevede e, qualora ne ricorrano i presupposti, adotta sanzioni disciplinari:

a. nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
b. nei confronti del segnalato, per le responsabilità accertate;
c. nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla presente procedura;
d. nei confronti dei propri dipendenti che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave, come previsto dalla legge.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. Riguardo ai Terzi (es. partner, fornitori, consulenti, agenti) valgono i rimedi e le azioni di legge, oltre alle clausole contrattuali di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Le richieste di adozione di misure organizzative e/o l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari e/o l'avvio di azioni giudiziarie sono di competenza della Direzione per l'approvazione.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.

14 TUTELA DELLA PRIVACY

Ogni società del Gruppo EMAK, nell'applicazione della presente procedura, assicura il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, i dati personali del Segnalante e del Segnalato devono essere trattati con la massima riservatezza, al fine di non pregiudicare il buon esito dell'iter procedurale e di non esporre a rischi di ritorsione il Segnalante stesso.

I dati personali raccolti in esecuzione della presente procedura saranno quelli strettamente necessari ai fini dell'indagine; la necessarietà dei dati verrà quindi valutata al momento della ricezione della segnalazione, con conseguente eliminazione dei dati che dovessero risultare esorbitanti.

Ai soggetti coinvolti in una procedura di Whistleblowing viene rilasciata apposita informativa concernente le modalità di trattamento dei loro dati.

L'esercizio dei diritti in tema di privacy (es. diritto di accesso) da parte del denunciato potrebbe essere limitato (in virtù di quanto consentito dagli Art da 15 a 20 del Reg. Ue 2016/679) qualora l'Ente ritenga tale misura necessaria al buon esito della procedura; in tal caso, la limitazione viene comunicata e motivata senza ritardo dal Titolare del Trattamento e protratta nella misura e per il tempo necessario.

In nessuna circostanza il Segnalato, o terzi soggetti, potranno esercitare i propri diritti di accesso per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante, salvo che quest'ultimo abbia effettuato una segnalazione Illecita.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del Segnalante, oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata, oltre che un trattamento illegittimo del dato personale ai sensi del Reg. Ue 2016/679, fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all'informativa privacy presente all'interno della piattaforma WHISTLEBLOWING accessibile dal sito **www.emakgroup.it** / **www.emakgroup.com** – Sezione Whistleblowing.